

Avv. Elena Spina
Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma
Tel: 06 3741223 - cell. 348 7624764
e-mail: segreteriastudioelenaspina@gmail.com
pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA
RICORSOR.G. 6681/2019

ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI

PER

Zaccarelli Francesca (c.f. ZCCFNC75C71I712S) rappresentata e difesa dall'avv. Elena Spina (c.f.SPNLNE69L50D086N – pec: avvocatessaelenaspina@pec.it - fax 0637514625), come da delega in calce al ricorso principale ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Viale delle Milizie, 9 – 00192 Roma;

ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (*già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi domiciliato presso i Suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 Roma;

Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi domiciliato presso i Suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 Roma;

Comitato scientifico di cui Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 nominato ex D.M. Miur n. 138 del 3 agosto 2017 in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi domiciliato presso i Suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 Roma;

Sotto-commissione esaminatrice 20 che ha esaminato il ricorrente nominata con Decreto Direttoriale N. 2080 del 31 dicembre 2080 del 31 dicembre 2018 e successive modifiche in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi domiciliato presso i Suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 Roma;

convenuti

e nei confronti di

Comerci Giulio

controinteressato

Per l'annullamento

- Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico prot.n. 1357 del 12 AGOSTO 2021 successivamente conosciuto, nella parte in cui rettifica la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto autorizza, tornando a confermare l'operato della Commissione del concorso D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 e ne recepisce la graduatoria, illegittima, autorizzandone l'utilizzazione e disponendo ulteriori assegnazioni di candidati ai ruoli regionali;
- Nonchè, per gli stessi motivi per l'annullamento della stessa graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, così rettificata già precedentemente approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, parte integrante del decreto stesso, nella parte in cui esclude

illegittimamente chi agisce senza che l'Amministrazione abbia riesaminato la posizione di chi ricorre e corretto i gravissimi profili già lamentati nel ricorso principale che inevitabilmente inficiano la regolarità complessiva del procedimento concorsuale.

- Nonchè per tutti gli atti e provvedimenti connessi, conseguenziali, precedenti e successivi ivi compresi i verbali di estremi sconosciuti redatti dalla Commissione Coordinatrice riunitasi per la rivalutazione del punteggio dei ricorrenti vittoriosi e di tutti i provvedimenti che abbiano inteso illegittimamente ratificare e regolarizzare il procedimento in questione

FATTO

1. Col ricorso principale, cui si rinvia integralmente, sono stati impugnati i provvedimenti che hanno determinato l'esclusione dal concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Bando del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90.

2. In via principale sono stati lamentati i numerosi e gravissimi disguidi e discrepanze che hanno caratterizzato la vicenda concorsuale in sintesi: incompatibilità dei commissari - illegittima composizione della commissione giudicante; irregolarità nella attività di verbalizzazione delle operazioni che attraverso lo scioglimento dell'anonimato e la correzione delle prove hanno portato alla predisposizione della graduatoria – violazione del codice dell'amministrazione digitale; violazione della collegialità e continua modifica nella composizione del comitato scientifico e della commissione, impossibilità di ricostruire secondo i principi della trasparenza e legittimità i passaggi concorsuali e pertanto assenza di criteri di svolgimento, verbalizzazione e correzione della prova. Sono state esaminate numerose occasioni in cui la procedura seguita dalla Commissione e dalla Amministrazione ha completamente disatteso le regole del pubblico concorso.

3. I provvedimenti qui impugnati confermano le determinazioni illegittime già lamentate e invece che riesaminare l'iter procedimentale già lesivo e irregolare per tutti gli aspetti già dettagliatamente descritti, ne autorizzano e convalidano gli esiti, tornando a confermare l'illegittimo operato dell'Amministrazione con nuova potenzialità lesiva della graduatoria emessa, illegittima, costituita senza il riesame della intera vicenda concorsuale e della posizione di chi ricorre.

Tutto ciò premesso i provvedimenti impugnati meritano, pertanto, di essere annullati, del tutto illegittimi nella parte in cui confermano i profili di illegittimità già avanzati col ricorso principale e col seguente atto di motivi aggiunti, illegittimità che si rinnovano in questa sede attraverso i seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

- I. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.p.r. n. 487/1994 T.U. 297/1994, DEL D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 e di quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 VIOLAZIONE NOTA MIUR PROT. 14097 del 18.05.2016. ILLEGITTIMITA'. ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA', IRRAGIONevolezza, INCONGRUITÀ. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ASSENZA DI CRITERI RIGOROSI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST.. CONSIDERAZIONE PARZIALE ED INGIUSTA DEI SINGOLI PARAMETRI DI VALUTAZIONE, NONCHÈ DISPARITÀ DI

TRATTAMENTO. (INCOMPATIBILITA' DEI COMMISSARI -
ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GUDICANTE

- La graduatoria e i provvedimenti impugnati confermano e rinnovano la violazione dei principi fondamentali del pubblico concorso e del procedimento amministrativo e illegittimamente fanno emergere il mancato completo riesame ad oggi della vicenda ricostruita in fatto, nonché l'illegittimità della attività di ratifica e autorizzazione di quell'illegittimo operato attuata tramite i provvedimenti qui impugnati, ma soprattutto la Amministrazione col suo colpevole operato rifiuta ogni possibilità dell'amministrato di vedere correggere gli errori o quanto meno comprendere i motivi logico giuridici di questo rifiuto, fino a subire il danno gravissimo di vedersi ancora esclusi ingiustamente dal concorso. Si rinnova pertanto con i provvedimenti impugnati anche il primo motivo di impugnazione relativo alla gravissima illegittimità della composizione sia della Commissione Plenaria, sia di quella specifica ed anche del Comitato scientifico. In particolare, si lamenta quanto già questo ecc.mo Collegio adito ha verificato con la detta sentenza n. 8655/2019 ossia che le modalità ed i criteri di valutazione erano ab origine invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito. Inoltre le denunce penali al vaglio della autorità giudiziaria, di cui è stata annunciata l'imminente chiusura delle attività di istruttoria, stanno facendo emergere gravissimi profili di incompatibilità e illegittimità anche relativi alla sottocommissione in questione che potrebbero travolgere la legittimità di tutta la procedura concorsuale e che non potranno essere ignorati.
- II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE

DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L'OPERATO COMPLESSIVO. (IRREGOLARITÀ NELLA ATTIVITÀ DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI CHE ATTRAVERSO LO SCIoglimento DELL'ANONIMATO E LA CORREZIONE DELLE PROVE HANNO PORTATO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA – VIOLAZIONE DEL CAD)

- La graduatoria impugnata e i provvedimenti autorizzativi e applicativi non fanno altro che ratificare illegittimamente l'operato già impugnato. Mentre non è dubitabile che l'ormai verificata assenza di ogni e qualsiasi verbale sull'attività di scioglimento dell'anonimato e circa le gravissime incongruenze descritte delle successive tappe della correzione delle prove, per come emerse sia dalle difese del Ministero, sia dall'esame delle perizie informatiche citate in fatto, non consenta neanche al giudice adito di esercitare un qualche controllo essendo stato violato il principio, intimamente connesso, di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), che è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa

tutela. Non è inutile ribadire che la Commissione è un organo tecnico, anche se di natura amministrativa, e quindi il suo compito sarebbe dovuto essere essenzialmente quello di fornire all'Amministrazione un risultato basato esclusivamente sulle diverse valutazioni dei candidati, ebbene sia la Commissione sia la sottocommissione che ha corretto il compito di chi ricorre, non possono più garantire la certezza di questo risultato. Come già ricostruito nell'esposizione di fatto numerosi passaggi sia dello scioglimento dell'anonimato, sia dello svolgimento sia della correzione degli elaborati sono stati affidati dal Ministero dell'Istruzione al programma informatico/software fornito e gestito dal Consorzio Interuniversitario Cineca, poi installato dai responsabili tecnici d'aula sulle postazioni informatiche utilizzate per lo svolgimento della prova e infine applicato dagli stessi commissari, anche delle varie sottocommissioni. III. Violazione decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD). Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione . Illogicità Contraddittorietà. Altro profilo che rimane illegittimamente non sanato e torna ad essere ingiustamente confermato dall'operato della P.A. è quello relativo alle modalità informatiche adottate dal Miur. Si ribadisce allora che il mezzo informatico risulta inserito a pieno titolo nell'ordinamento e gli accorgimenti tecnici che lo contraddistinguono garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa le attività svolte, sia per il privato che in via sia per la pubblica amministrazione. Ma questo non può comportare l'impossibilità di ogni correzione di errori, integrazione o interpretazione della realtà secondo principi che favoriscono la possibilità di evitare ingiuste operazioni in una selezione pubblica.

- IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI

POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRE L'OPERATO COMPLESSIVO. (COLLEGIALITÀ DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE) La regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che le stesse si atteggiino quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui siano chiamate ad adottare determinazioni rilevanti, comprese la valutazione e la correzione delle prove scritte. ABBIAMO GIÀ SEGNALATO CHE DA VERBALE N. 3 DEL 25 GENNAIO 2019 QUESTA COLLEGIALITÀ NEL CONCORSO IN QUESTIONE È STATA ANCHE INCREDIBILMENTE AUTORIZZATA COME VIRTUALE, in fatto abbiamo anche accennato ai casi di ubiquità che sono stati riferiti a questa difesa in esito a istanze di accesso. La mancanza di ogni riesame non fa che inficiare anche gli atti e provvedimenti qui impugnati che rinnovano le illegittimità già lamentate.

- V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE

DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRE L'OPERATO COMPLESSIVO. (CONTINUA MODIFICA NELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO E DELLA COMMISSIONE). Altro profilo di illegittimo cammino dell'iter concorsuale rimane imprigionato in questi provvedimenti applicativi, infatti, sia il Comitato scientifico, sia le Commissioni sono state più e più volte modificate, attraverso i decreti dei giorni 23/11/2017, 18/01/2018, 4/02/2019, 11/02/2019, 19/02/2019, 28/02/2019, 15/03/2019 con aggravio della trasparenza e della regolarità del cammino concorsuale, soprattutto alla luce delle gravissime difficoltà connesse alla predisposizione dei criteri di valutazione e applicazione e uso del meccanismo informatico. Inoltre, anche il Comitato scientifico che deve essere nominato per ogni tornata concorsuale, ha subito diverse modifiche e integrazioni anche per carenza di membri esperti in alcune delle lingue straniere, spagnolo e tedesco, con note 31106 del 5 luglio 2018; 563 del 24 luglio 2018; 336 del 26 aprile 2018. Quindi le commissioni della presente tornata concorsuale sono state più e più volte modificate ledendo palesemente la stessa continuità della valutazione. In questo iter in sostanza il ricorrente ha visto correggere le proprie prove in una continua illegittima modifica della Commissione. I vizi rilevati, sia di natura generale sia relativi alle prove di esame sono di tale rilevanza da aver inficiato il regolare svolgimento della prova ed aver causato ingiustamente l'esclusione dal concorso, sì da doversi in via principale ritenere che chi ricorre debba essere

ammesso a sostenere la fase orale, annullando l'esito della fase scritta, o comunque, stanti i poteri di Codesto Ecc.mo Collegio ex art. 34, lettera e), C.p.A. per il quale il Giudice, con la sentenza con cui definisce il giudizio di cognizione, «dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato», si chiede che vengano adottate le misure, appunto, ritenute idonee affinché i vizi e le nullità di cui è inficiata la prova non gravino ingiustamente su chi ricorre. 7 Istanza di notifica per pubblici proclami Vista la difficoltà di individuare i controinteressati si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52 II comma cpa.

- Tutto ciò premesso,

PQM

Si chiede all'ecc.mo Collegio: – l'accoglimento del ricorso principale, dei precedenti motivi aggiunti e del presente ricorso per motivi aggiunti, e per l'effetto, anche in accoglimento delle istanze istruttorie avanzate, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nonché in subordine il riesame della posizione del ricorrente e l'ammissione con riserva alle prove successive anche riconoscendo il diritto al risarcimento del danno in forma specifica attraverso la ammissione a sessioni suppletive di esame, oppure in estremo subordine la possibilità di ripetere la prova nel rispetto della legge, così come questo ecc.mo Collegio ha già disposto nei precedenti supra citati, consentendo la massima partecipazione alla selezione pubblica nel senso dell' art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura concorsuale e vuole che: – nelle procedure ad evidenza pubblica va favorita la massima partecipazione possibile evitandosi l'apposizione di ingiustificate barriere preclusive; - che la par condicio dei concorrenti è considerata condizione di legittimità di siffatti procedimenti e che l'interpretazione della normativa preferibile ad ogni altra è quella meglio in sintonia con il sistema ordinamentale e con i principi costituzionali. – Allora soltanto consentendo una maggiore espansione del numero dei partecipanti al procedimento concorsuale

l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione possono essere veramente applicate; -che anche il principio del buon andamento è rispettato soltanto ove la partecipazione allargata alla procedura concorsuale consenta alla P.A. di instaurare un rapporto organico con prescelti che possano individuarsi nei candidati professionalmente più capaci e preparati; – che l'espansione del numero dei partecipanti e la conseguente affermazione del principio meritocratico può assicurarsi nell'ambito del sistema normativo solo consentendo la partecipazione a tutti gli aventi diritto. Nel nostro caso, invece, le modalità di svolgimento del concorso incidono negativamente sulla par condicio. – Si insiste pertanto nella richiesta di dichiarare il diritto di chi ricorre ad accedere e prendere visione ed estrarre copia dei documenti elencati nelle istanze istruttorie già avanzate.

– In estremo subordine ove il Collegio ritenga l'impianto normativo applicabile alla presente vicenda meritevole di vaglio costituzionale per questione ammissibile e rilevante per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed valore della controversia è INDETERMINATO. Il Contributo Unificato è pari ad € 325,00.

Roma, 13 ottobre 2021

avv. ssa Elena Spina

Firmato da:
Elena Spina
Motivo:

Data: 13/10/2021 15:34:00